
Ist. n. 5 dep. 16/09/2025 Sent. n. 101/2025 pubbl. il 09/10/2025

Rep. n. 108/2025 del 09/10/2025





REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE II CIVILE

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

n. R.G. procedimento unitario 222-1/2025

Il Tribunale di Nola composto dai magistrati:

Presidente Dott, ssa Vincenza Barbalucca

Giudice del. Dott.ssa Rosa Paduano

Giudice Dott.ssa Rosa Napolitano

del patrimonio nel procedimento unitario n. RG 222-1/2025 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da

CARRELLA CARMINE (c.f. CRRCMN63E12G283S)

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Filippo Luciano Carrella e Ambrosio con l'assistenza del gestore della crisi nominato dal referente dell'Organismo di Composizione

Ambrosio con l'assistenza del gestore della crisi nominato dal referente dell'Organismo di Composizione gi della Crisi da Sovraindebitamento dott. Clemente Serpico

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso proposto da CARRELLA CARMINE per l'apertura della liquidazione controllata della proprio patrimonio in data 07.08.2025 e successivamente integrato in data 15.09.2025;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente e residente in la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente e residente in la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente e residente in la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente e residente in la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente e residente in la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente e residente in la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente e residente in la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente e residente in la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente e residente in la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente e residente in la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente e residente in la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente e residente in la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27,

e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di∄

Nola;
rilevato che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) CCII, giacché a fronte di un patrimonio costituito dal reddito di lavoro dipendente, da una quota immobiliare nonché da tre beni mobili registrati, di scarso valore e per e familiari (beniĝ funzionale ad esigenze lavorative quanto concerne l'autovettura tg analiticamente descritti nella relazione del gestore) sussiste una debitoria di circa euro

lordo dei compensi spettanti al gestore);



PACIA FABIOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 470e44e3c7c0c64a ROSA PADUANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6S874270000a03e1d7824e606fa2f7e3

Ist. n. 5 dep. 16/09/2025 Sent. n. 101/2025 pubbl. il 09/10/2025 Rep. n. 108/2025 del 09/10/2025

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza: invero, pur essendo stato il debitore titolare di una ditta individuale, costituita in data 22.09.1966 e cancellata dal Registro delle Imprese in data 26.06.2003, con oggetto trasporti merci su strada e risultando altresì attualmente socio della società in nome collettivo

costituita il 26.01.2000 con oggetto sociale autotrasporti di merci su strada per conto terzi, risultante tuttavia inattiva da diversi anni, è certamente consentito l'accesso al sovraindebitamento al socio illimitatamente responsabile di società di persone ancora attiva ma attualmente non sottoponibile a liquidazione giudiziale non avendo registrato, negli ultimi tre esercizi, volumi d'affari superiori alla soglia ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII (cfr. relazione del gestore in atti) e non sussistendo elementi per ritenere astrattamente assoggettabile a liquidazione giudiziale la società e per estensione il ricorrente (Tribunale di Pistoia 16 marzo 2023; Tribunale di Piacenza 25 marzo 2024); peraltro, come è noto, l'apertura della liquidazione comporta l'esclusione di diritto del socio dalla società di persone (art., 2288 c.c.) e il diritto del socio alla liquidazione della quota, a carico della società e degli altri soci, nel termine di sei mesi dal momento in cui la causa di scioglimento s'è verificata, spettando, pertanto al liquidatore il dovere di monitorare le vicende relative alla s.n.c. di cui il debitore è socio, al fine di acquisire all'attivo della procedura l'eventuale valore di liquidazione della quota sociale riferibile al debitore" (cfr

ritenuto, pertanto, che lo stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 CCII, è legittimato a richiedere l'aperture della comma 2 comma 2 comma 2 lett. e 268 comma 1 CCII, è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio; rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII, come importo dell'art 65 comma 2 CCII.

imposto dall'art 65 comma 2 CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato da la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato da la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato da la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato da la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato da la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato da la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato da la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato da la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato da la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato da la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato da la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato da la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato da la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato da la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato da la relazione particolareggiata della crisi nominato della crisi nomin dall'OCC il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente, ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, ha indicato le cause≤ dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e ha reso l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo CCII;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270 comma 2 lett. b) CCI, quale liquidatore possa essere nominato dall'OCC;
rilevato che nel ricorso vengono individuate quale spese necessarie per il mantenimento personale ella procedura di liquidazione controllata della procedura



Ist. n. 5 dep. 16/09/2025 Sent. n. 101/2025 pubbl. il 09/10/2025

considerato che la determinazione dell'importo da destinare alle spese di mantenimento non costituiso contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII: tuttavia, tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere in questa sede, sulla base degli atti, fatta salva la successiva eventuale rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268 comma 4 l. b) CCII. A tal fine, il liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale ed economica del ricorrente e della sua famiglia da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro 60 giorni, in caso di mutamento delle circostanze già esaminate; ritenuto che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCI salvo diversa disposizione di legge e/o valutazioni del liquidatore ex art. 274 CCII; ritenuto che sono inopponibili nei confronti della presente procedura gli eventuali pignoramenti o cessioni di qualsiasi emolumento dovuto al debitore in virtù di un rapporto di lavoro ovvero a titolo di pensione; rilevato, in particolare, che in relazione alle procedure esecutive mobiliari aventi r.g.es. 280/2017 e 257/2022 concluse con ordinanza di assegnazione delle somme ex art. 545 c.p.c. pendenti dinnanzi al Tribunale di Nola, va chiarito che nell'attivo distribuibile andranno certamente considerate le somme assegnate in sede di procedimento esecutivo, con esclusione delle somme già eventualmente percepite. In § relazione alle somme oggetto dell'ordinanza di assegnazione delle somme, è sufficiente, infatti, richiamare gli esiti della sentenza della Corte Costituzionale n. 65 del 10.03.2022, emessa in relazione alla legge n. 3/2012, ma con argomentazione pienamente applicabili anche nell'attuale contesto normativo, la quale, nel $\frac{\tilde{s}}{\omega}$ dichiarare "non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 🖁 8, comma 1-bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché 4 di composizione delle crisi da sovraindebitamento), come introdotto dall'art. 4-ter, comma 1, lettera d), del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, si sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Livorno, sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe", in parte motiva ha chiarito che è "la stessa ratio dell'art. 8, comma 1-bis, della legge n. 3 del $\frac{1}{12}$ 2012 <u>ad attrarre, in via ermeneutica, nel contenuto della norma qualunque debito, per il quale la modalità d</u> solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito, ivi inclusa l'ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché <u>da un atto di autonomia privata.</u> La norma, così ricostruita, dà piena attuazione allo spirito della legge, 🖥 finalizzata alla protezione di un soggetto contrattualmente e socialmente debole, qual è il consumatore sovraindebitato, nonché al rispetto della par condicio creditorum. Al contempo, essa è conforme al canone dell'interpretazione sistematica, là dove si coordina con le disposizioni codicistiche sopra menzionate



Ist. n. 5 dep. 16/09/2025 Sent. n. 101/2025 pubbl. il 09/10/2025 Rep. n. 108/2025 del 09/10/2025

che fanno discendere dal provvedimento giudiziale di assegnazione del credito il medesimo effetto traslativo che può scaturire da una cessione volontaria" effetto costituito dalla circostanza che "la cessione pro solvendo del credito ...non è altro che una modalità di esecuzione della prestazione in luogo dell'adempimento che, sino alla riscossione, non estingue il debito, facendo persistere la responsabilità dell'obbligato principale (salvo quanto dispone l'art. 1267, secondo comma, cod. civ., al quale espressamente rimanda l'art. 1198, secondo comma, cod. civ.)"; ne consegue che competerà al solo giudice dell'esecuzione, a seguito di sollecitazione del liquidatore, prendere atto della causa sopravvenuta di improseguibilità dell'azione esecutiva e disporre lo svincolo delle somme eventualmente accantonate, con la precisazione che le somme accantonate e svincolate dovranno essere messe a disposizione della procedura ai fini della sua esecuzione che dovrà sempre avvenire sotto la costante vigilanza del liquidatore

letti gli artt. 268 e ss. CCII;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di CARRELLA CARMINE (c.f. CRRCMN63E12G283S)

12.05.1963 ed

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Rosa Napolitano

NOMINA

liquidatore il dott. Clemente Serpico

ORDINA

al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza la documentazione fiscale e contabile nonché l'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il terminely perentario non superiore a 90 giorni dalla potifica della presente sentenza per la trasmissione all'alla potifica della presente sentenza per la trasmissione all'alla

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di CARRELLA CARMINE (c.f. 1987)

CRRCMN63E12G283S)

12.05.1963 ed

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Rosa Napolitano

NOMINA

liquidatore il dott. Clemente Serpico

ORDINA

al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza la sentenza documentazione fiscale e contabile nonché l'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio non superiore a 90 giorni dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, a pena di inammissibilità, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predispostato ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beniti della dell'attività lavorativa, avvertendosi che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione al giuli da dell'attività lavorativa, avvertendosi che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216 comma 2 CCII;



Ist. n. 5 dep. 16/09/2025 Sent. n. 101/2025 pubbl. il 09/10/2025 Rep. n. 108/2025 del 09/10/2025

DISPONE

- che, ai sensi degli artt. 270 comma 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio, salvo diversa disposizione di legge e/o valutazioni del liquidatore ex art. 274 CCII;

DICHIARA

inopponibile nei confronti della presente procedura gli eventuali pignoramenti o cessioni di qualsiasi emolumento, ivi comprese le ordinanze di assegnazione delle somme intervenute nell'ambito dei procedimenti esecutivi mobiliari aventi R.G.ES - dovuto al debitore in virtù di un rapporto di lavoro ovvero a titolo di pensione

DISPONE

- che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, sopra indicati, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia pari ad euro come provvisoriamente determinano e salva eventuale rivalutazione a cura del giudice delegato in caso di mutamento delle circostanze; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, § salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;
- che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno opprivilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice di civile;

 DISPONE

 - CHE IL LIQUIDATORE:

 1) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i)

che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data di dichiarazione $^{5}_{\approx}$ della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione 3 del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad



Sent. n. 101/2025 pubbl. il 09/10/2025

2) entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco d creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- 3) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- 4) entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai

attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della 5 procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice. dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

DISPONE

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita 🕏 area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei % minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

Firmato Da.: VINCENZA BARBALUCCA Ernesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#; 7dd51b0b3ca18eec309a8bc12e4adt57 ROSA PADUANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 65874270000303e1d7824e606f32776; Firmato Dat PACIA FABIOLA Emesso DaticA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7dd51b01 Firmato Dat ROSA PADUANO Emesso DaticA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 470ed4e3c7c0c64a

Ist. n. 5 dep. 16/09/2025 Sent. n. 101/2025 pubbl. il 09/10/2025 Rep. n. 108/2025 del 09/10/2025

DISPONE

che, a cura del liquidatore la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili rientranti nella presente liquidazione, se presenti, come identificati nel ricorso e nella relazione dell'OCC. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

DISPONE

Che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore.

Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 07.10.2025

Il Giudice estensore

dott.ssa Rosa Paduano

Il Presidente

dott. ssa Vincenza Barbalucca

